

Ordinanza del Tribunale 8 novembre 2011 — BASF Schweiz e BASF Lampertheim/Commissione

(Causa T-25/10) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Intese — Mercati degli stabilizzatori di zinco e degli stabilizzatori termici ESBO/esters — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE — Revoca della decisione — Venir meno dell'oggetto della lite — Non luogo a provvedere»

(2012/C 6/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: BASF Schweiz AG, ex BASF Specialty Chemicals Holding GmbH (Basilea, Svizzera), e BASF Lampertheim GmbH (Lampertheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Montag e T. Wilson)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek e R. Sauer, agenti, assistiti dall'avv. W. Berg)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C (2009) 8682 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzatori termici), nella parte in cui tali disposizioni sono indirizzate alle ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in forza dell'art. 2 di detta decisione

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010.

Ordinanza del Tribunale 8 novembre 2011 — Elementis e a./Commissione

(Causa T-43/10) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Intese — Mercati degli stabilizzatori di zinco e degli stabilizzatori termici — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE — Revoca della decisione — Venir meno dell'oggetto della lite — Non luogo a provvedere»

(2012/C 6/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Elementis plc (Londra, Regno Unito); Elementis Holdings Ltd (Londra); Elementis UK Ltd (Londra); e Elementis

Services Ltd (Londra) (rappresentanti: avv.ti T. Wessely, A. de Brousse, A. Woods, solicitor, e avv. E. Spinelli)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009) 8682 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzatori termici), nella parte in cui riguarda le ricorrenti nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in forza di detta decisione

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010.

Ordinanza del Tribunale 9 novembre 2011 — ClientEarth e a./Commissione

(Causa T-120/10) ⁽¹⁾

«Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego implicito di accesso — Interesse ad agire — Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso — Rifiuto di adeguamento delle conclusioni — Non luogo a provvedere»]

(2012/C 6/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito); European Federation for Transport and Environment (T&E) (Bruxelles, Belgio); European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles); BirdLife International (Bruxelles) (rappresentanti: S. Hockman, QC, e P. Kirch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 2010, che ha negato l'accesso a determinati documenti relativi alla modellizzazione dei biocarburanti